

Regioni, vietato appesantire il dibattito pubblico

Le regioni non possono introdurre forme di dibattito pubblico per le grandi opere aggiuntive rispetto a quelle già previste a livello nazionale. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 235/2018, depositata ieri (relatore Giancarlo Coraggio), dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 7, commi 2 e 5, della legge della regione Puglia n. 28/2017. In base al comma 2, il dibattito pubblico è disposto, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, per le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; per le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50 milioni; per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50 milioni, che presentino rilevanti profili di interesse regionale. Nell'ultima fattispecie, in particolare, non è difficile leggere un chiaro riferimento al gasdotto Tap. Tale disciplina, nella sua ampiezza e genericità, si riferisce anche alle opere nazionali e, del resto, il successivo comma 5 indica espressamente che il dibattito pubblico si svolge su quelle in ordine alle quali la Regione Puglia è «chiamata ad esprimersi». Per queste ultime, tuttavia, il dibattito pubblico è già previsto e disciplinato dalla normativa statale. In particolare, viene in considerazione l'art. 22 codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016) e il relativo dpcm attuativo n. 76/2018. Quest'ultimo si occupa, in particolare, del rapporto con le realtà territoriali coinvolte dall'opera e le relative istituzioni, disponendo, all'art. 8, che il dibattito pubblico debba essere «organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento» e che debba «consistere in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati». Si tratta, dunque, di una disciplina esaustiva rispetto alla quale l'intervento del legislatore regionale si sovrappone. Tale intervento appare peraltro ingiustificato anche perché determina una duplicazione degli adempimenti burocratici, alterando il necessario equilibrio fra le esigenze della partecipazione e quelle dell'efficienza. Il dibattito pubblico rappresenta, scrive la Consulta, un prezioso strumento della democrazia partecipativa, ma se ne devono evitare abusi.

Matteo Barbero

